

DECISIONE (UE) 2016/541 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2016

che intima alla Grecia di prendere le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenuta necessaria per correggere la situazione di disavanzo eccessivo (2015/1410) ⁽¹⁾

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 9,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che gli Stati membri debbano evitare disavanzi pubblici eccessivi e a tal fine stabilisce la procedura per i disavanzi eccessivi. Il patto di stabilità e crescita, che nella sua parte correttiva attua la procedura per i disavanzi eccessivi, costituisce il quadro a sostegno delle politiche governative per un rapido ritorno a solide posizioni di bilancio tenendo conto della situazione economica.
- (2) Il 27 aprile 2009, a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio aveva deciso che in Grecia esisteva un disavanzo eccessivo.
- (3) Il 10 maggio 2010 il Consiglio aveva adottato, a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, e dell'articolo 136 TFUE, la decisione 2010/320/UE ⁽²⁾ indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intimava di adottare le misure per la riduzione del disavanzo ritenuta necessaria per correggere la situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014. Il Consiglio aveva fissato al 2014 il termine per la correzione della situazione di disavanzo eccessivo e aveva indicato gli obiettivi annuali per il disavanzo pubblico.
- (4) La decisione 2010/320/UE del Consiglio è stata più volte modificata in modo sostanziale. Il 12 luglio 2011, vista la necessità di ulteriori modifiche, è stata rifiuta a fini di chiarezza nella decisione 2011/734/UE del Consiglio ⁽³⁾. Successivamente, tra l'8 luglio 2011 e il dicembre 2012 ⁽⁴⁾, tale decisione è stata modificata a più riprese in modo sostanziale.
- (5) Il deterioramento molto grave della situazione finanziaria della Grecia ha indotto gli Stati membri della zona euro a decidere di fornire un sostegno alla stabilità del paese al fine di proteggere la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso, in combinazione con l'assistenza multilaterale fornita dal Fondo monetario internazionale. Dal maggio 2010 al giugno 2015 il sostegno fornito dagli Stati membri della zona euro è stato concesso sia tramite lo strumento di prestito bilaterale in favore della Grecia che mediante un prestito del Fondo europeo di stabilità finanziaria [*European Financial Stability Facility* (EFSF)]. Il sostegno dei creditori è stato accompagnato da ampie condizioni di politica, compreso il rispetto da parte della Grecia della decisione 2011/734/UE del Consiglio e successive modificazioni.
- (6) L'8 luglio 2015 la Grecia ha chiesto assistenza finanziaria al meccanismo europeo di stabilità (MES) in forma di prestito triennale, e il 12 luglio 2015 è stato raggiunto un accordo di principio sulla concessione alla Grecia di

⁽¹⁾ Il presente atto è stato originariamente adottato solo in inglese e pubblicato nella GUL 219 del 20.8.2015, pag. 8

⁽²⁾ GUL 145 dell'11.6.2010, pag. 6.

⁽³⁾ GUL 296 del 15.11.2011, pag. 38.

⁽⁴⁾ Decisione 2011/791/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011 (GUL 320 del 3.12.2011, pag. 28), decisione 2012/211/UE del Consiglio, del 13 marzo 2012 (GUL 113 del 25.4.2012, pag. 8), decisione 2013/6/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2012 (GUL 4 del 9.1.2013, pag. 40).

